

CONSULENZA AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA

Viale Regina Margherita, 2 – 42124 REGGIO EMILIA

Telefono 0522 / 51.85.25 – Telefax 0522 / 51.86.08

Partita Iva e Codice Fiscale: 00182670356

www.studiogalaverni.it – E-mail: 1925@studiogalaverni.it

Rag. CAMILLO GALAVERNI

Rag. LORETTO GRASELLI

Dott. MARIO COSTI TONARELLI

Dott.ssa BARBARA BENATTI

Rag. BRUNO BERTOCCHI

Dott. EMANUELE GALAVERNI

Avv. MARGHERITA CROCI

Ai Sigg.

CLIENTI

LORO SEDI

Reggio Emilia, 14 Dicembre 2023

LETTERA INFORMATIVA

N° 23/2023

TRATTAMENTO CONTRIBUTIVO E FISCALE DELLE EROGAZIONI LIBERALI IN NATURA A DIPENDENTI E COLLABORATORI

Considerando che con l'avvicinarsi delle festività natalizie, da parte di aziende e professionisti è usuale fare omaggi (erogazioni liberali in natura) ai propri dipendenti e collaboratori, come ogni anno pensiamo di fare cosa gradita nel sottoporVi un sintetico riepilogo della normativa vigente in materia di trattamento contributivo e fiscale degli stessi.

Ricordiamo innanzitutto che il D.L. 93/2008, con decorrenza dal 29/5/2008, ha soppresso la lett. b), c. 2 dell'art. 51 del T.U.I.R., includendo tra le somme che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le erogazioni liberali concesse alla generalità o a categorie di dipendenti in occasione di festività (es. pacchi natalizi) o ricorrenze (es. premio per il ventennale dell'azienda) che in precedenza erano escluse da tassazione fino all'importo di €. 258,23 nel periodo d'imposta.

Tale disposizione, per effetto della normativa in materia di armonizzazione delle basi imponibili ai fini fiscali ed ai fini contributivi (D.Lgs. 314/97), ha inoltre determinato l'obbligo di assoggettare a contribuzione previdenziale ed assistenziale le suddette erogazioni liberali con conseguenti oneri aggiuntivi sia a carico del datore di lavoro che del lavoratore.

Le disposizioni vigenti hanno trovato concreta definizione con l'interpretazione fornita dalla Circolare n. 59 del 22/10/2008 del Ministero del Lavoro e dell'Agenzia delle Entrate, in base alla quale si riconosce che **le erogazioni liberali in natura possono essere esenti da imposte e contributi in tutte le ipotesi in cui ricorrono le condizioni di applicabilità della franchigia dei "fringe benefits"**(art. 51, c. 3 del T.U.I.R.).

In pratica, ai sensi della citata circolare, le erogazioni liberali in natura, **erogate sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi (somme in denaro escluse)**, possono essere parificate ai "fringe benefits" in quanto valori reddituali aventi la stessa natura e di conseguenza riconosciuti **esenti da imposte e contributi nel limite complessivo di €. 258,23 per la generalità di dipendenti e collaboratori. Limitatamente al periodo di imposta 2023, l'esenzione è di €. 3.000,00 per coloro che**

hanno figli a carico (tale previsione ricordiamo essere stata introdotta dal Decreto Lavoro D.L. n. 48/2023, convertito in legge n. 85/2023)

Per l'approfondimento delle novità introdotte in materia dal sopra richiamato "Decreto Lavoro" si rimanda alla nostra recente Lettera Informativa n. 18 del 16/10/2023.

NOTA PER I CLIENTI CON SERVIZIO PAGHE PRESSO "STUDIO GALAVERNI 1925"

Considerato che il controvalore delle erogazioni liberali in natura (es.: pacchi natalizi) dovrà essere indicato nella busta paga (L.U.L.) relativa al mese di dicembre nonché nella Certificazione Unica ed inoltre che occorrerà operare una verifica in merito alla esenzione fiscale e contributiva, Vi invitiamo a farci avere l'elenco delle stesse contestualmente alla trasmissione delle presenze del mese di dicembre 2023.

PAGAMENTO RETRIBUZIONI E COMPENSI DI DICEMBRE 2023

Si ritiene opportuno ricordare che l'art. 51, comma 1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi fa rientrare tra i redditi percepiti nel periodo d'imposta anche **le somme e i valori corrisposti entro il giorno 12 del mese di gennaio dell'anno successivo.**

I sostituti d'imposta, pertanto, al fine di evitare le evidenti complicazioni create dal mancato rispetto di detto termine, dovranno corrispondere le retribuzioni relative al mese di dicembre 2023 tassativamente **entro il 12 gennaio 2024.**

Analogo comportamento dovrà essere tenuto per la corresponsione dei compensi ai collaboratori coordinati continuativi.

NOTA PER I CLIENTI CON SERVIZIO PAGHE PRESSO "STUDIO GALAVERNI 1925"

Si precisa che, in mancanza di comunicazioni contrarie, le retribuzioni ed i compensi erogati ai collaboratori coordinati e continuativi saranno considerati pagati entro il 12 gennaio 2024.

Restando a disposizione dei Sigg. Clienti in indirizzo per approfondire il contenuto della presente, colgo l'occasione per inviare cordiali saluti ed i più sentiti **Auguri di un Sereno Natale e di un Felice Anno Nuovo.**

Avv. Margherita Croci

